

## Associazionismo

I Comuni partecipanti a ogni area-progetto devono soddisfare il requisito di condizionalità ex-ante relativo all'associazionismo che prevede per i comuni aderenti alla Strategia l'obbligo di "operare in un quadro di "unione" di comuni comunque in una ottica di sistema e di cooperazione locale e non di singola municipalità.

Secondo quanto indicato dall'Accordo di Partenariato 2014-2020, i Comuni «costituiscono l'unità di base del processo di decisione politica e in forma di aggregazione di comuni contigui – sistemi locali intercomunali - sono partner privilegiati per la definizione della strategia di sviluppo d'area e per la realizzazione dei progetti di sviluppo» sono dunque coinvolti essenzialmente nella realizzazione di due classi di azioni:

- a) la prima è relativa alla promozione dei progetti di sviluppo locale, in cui si dovrà sostanziare la proposta dei territori individuati;
- b) la seconda riguarda il soddisfacimento di un requisito di tipo istituzionale, relativo all'adeguamento della qualità\quantità dell'offerta di servizi e funzioni fondamentali.

I Comuni partecipanti ad ogni area-progetto dovranno realizzare forme appropriate di gestione associata di funzioni (fondamentali) e servizi (nelle forme previste dall'ordinamento: convenzione, unioni o fusioni) che siano «funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locali finanziati».

La gestione in forma associata di funzioni (fondamentali) e di servizi è assunta dunque quale pre-requisito essenziale della strategia di sviluppo e segnala l'esistenza di un assetto continuativo ed efficiente per l'erogazione di suddetti servizi, nonché un livello più appropriato di esercizio delle funzioni fondamentali. Secondo l'Accordo di Partenariato i comuni che parteciperanno alla strategia nazionale aree interne "dovranno provare di essere in grado di guardare oltre i propri confini, attraverso la gestione associata di servizi". Essa è anche sintomo dell'esistenza di quella maggiore capacità di progettazione e attuazione di un'azione collettiva di sviluppo locale, nel senso richiesto dalla strategia nazionale per le "aree interne".

La verifica in sede istruttoria del suddetto requisito di gestione associata di funzioni e servizi è discriminante ai fini dell'ammissibilità delle aree territoriali alla strategia medesima nonché condizione per l'attivazione degli investimenti previsti da Snai oltre che di efficacia dei relativi interventi.

La "gestione associata" di funzioni e servizi comunali, valutata durante la fase istruttoria quale pre-requisito di ammissibilità dell'area alla strategia, in sede di stipula dell'Accordo di Programma Quadro muta natura e, da condizione (ovvero elemento che manifesta la capacità del territorio ad associarsi e ad avere un forte soggetto leader), diventa elemento fattore di progettazione e costituzione di nuovi assetti istituzionali permanenti del territorio, in coerenza con gli sviluppi del processo di maturazione del documento di Strategia.

In tale accezione, la gestione associata comunale non assume la forma di aggregazione temporanea costruita "su e per progetti\programmi di sviluppo" (tipica di gran parte degli interventi di sviluppo locale promossi nel nostro Paese, almeno a partire dalla stagione della "programmazione negoziata", quali patti territoriali, contratti d'area, ecc. e comprensive delle formule "utilizzate" dalla politica di coesione comunitaria, quali PIT, PISU, PIST, GAL, ecc.), ma diventa concreto disegno di gestione ordinaria di funzioni fondamentali e servizi locali che si va articolando in coerenza con i bisogni dichiarati e in funzione strumentale per realizzare migliori condizioni di vita dei cittadini dell'area su cui insiste.

Si assume che il livello minimo necessario richiesto per soddisfare il requisito istituzionale sia la gestione associata, a mezzo Convenzione definita ai sensi dell'articolo 30 della Dlgs 267/2000 (Tuel), di almeno due funzioni fra quelle indicate dall'articolo 19, comma 1, del Dl 95/2012 convertito dalla legge 135/2012, diverse da quelle indicate dalle lettere f) [organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi] ed g) [progettazione e gestione del sistema

locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione] del medesimo articolo.

Il criterio tiene conto di eventuali limiti e vincoli demografici imposti dalla legislazione nazionale e regionale.

Le Convenzioni dovranno stabilire fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti e disciplinare i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e/o garanzie e non dovranno avere durata inferiore ai tre anni.

Le Convenzioni dovranno inoltre prevedere la costituzione di uffici comuni nonché di un ufficio di coordinamento a supporto del sindaco referente e dell'Assemblea dei sindaci che si occupi delle funzioni ordinarie e della verifica del mantenimento del requisito associazionistico.

Tali uffici opereranno con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo ovvero, in subordine, la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti partecipanti.